

Non rischia solo provvedimenti disciplinari: rischia condanna per appropriazione indebita. **Quanto alla illiceità disciplinare della condotta** si approfondisca dalla newsletter di deontologia forense del CNF dell'1/12/2013.

[I limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari](#)

All'avvocato non è consentito trattenere somme di competenze del cliente, neppure a titolo di compensazione con un proprio credito professionale in difetto del consenso del cliente, ovvero di una liquidazione operata con sentenza a carico della controparte, ovvero ancora di una richiesta di pagamento espressamente accettata dal cliente.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Salazar, rel. Neri\), sentenza del 23 luglio 2013, n. 134](#)

Contenuti correlati:

1. [Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme del cliente a compensazione parziale di onorari – Trattenimento documenti del cliente a garanzia del pagamento di onorari – Illecito deontologico – Sussiste.](#)
2. [Compenso professionale i limiti deontologici al trattenimento delle somme ricevute dal cliente](#)
3. [Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Doveri di colleganza – Pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega – Pagamento effettuato dalla parte assistita – Obbligo del professionista – Non sussiste.](#)

**Quanto, invece, alla illiceità penale**, si consideri che la Seconda Sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 47410/2013 del 29 novembre 2013, ha stabilito che l'avvocato che, terminata la causa, trattiene non solo le spese legali liquidate in sentenza, le somme destinate ai clienti per il fatto che questi gli dovevano il compenso professionale commette reato di appropriazione indebita. Precisa la Corte che la condotta dell'avvocato non è scriminata dal fatto che il medesimo potesse in astratto pretendere dai propri clienti, a titolo di compenso professionale, somme maggiori di quelle liquidate a carico delle parti soccombenti con la

sentenza civile.

Per un verso l'avvocato non vantare alcuna maggiore pretesa per compensi professionali, non avendo mai agito per ottenerne il riconoscimento (niente diritto di ritenzione "in assenza di qualunque accertamento del diritto sostanziale presidiato dalla garanzia speciale"). Per altro verso, inoltre, nemmeno per le spese legali liquidate dal giudice civile egli avrebbe potuto operare alcuna trattenuta in quanto non aveva chiesto la distrazione delle spese a suo favore, ai sensi dell'articolo 93 c.p.c.